

c.a. **Sig. Barbagiovanni Miracolo** (Sindaco)c.a. **Geom. Antonio Giuffrida** (RUP)

Catania, 7 novembre 2014

Oggetto: bando di gara per "appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori di completamento area polifunzionale sita in c.da Margi".**Termine offerte: 23 dicembre 2014. Importo: € 917.870,38**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese ns. associate, rileviamo quanto segue.

❖ **Clausola 7: categorie dei lavori**

Per la realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi del DPR n. 207/'10, sono previste le lavorazioni rientranti nella cat. OG 3 ("Strade e...opere complementari") e cat. OG 6 ("acquedotti, gasdotti, oleodotti, etc..."). *Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, acquedotti, etc..).*

Dall'esame del computo metrico, non si comprende quali lavorazioni e relative voci siano imputabili alla cat. OG6, trattandosi solo di lavorazioni riguardanti movimenti terra, scavi, pavimentazione e relativi impianti rientranti nella cat. OG3. Piuttosto, nel computo metrico, si riscontra anche la previsione della "fornitura e collocazione di tensostruttura" pari all'importo di € 150.000, la quale rappresenta la cat. OS33 e superando il 10% dell'importo totale dell'intervento, il bando di gara avrebbe dovuto prevederla come categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e interamente subappaltabile (art. 108 DPR n. 207/'10 e art. 12 Legge n. 80/2104).

❖ **Clausola 8: criterio aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa**

Si riscontra l'inosservanza dell'art. 19 L.R. n. 12/2011 e art. 29 DPRS n. 13/2012, laddove prescrivono che parte del punteggio previsto per l'offerta tecnica, deve essere attribuito al "costo del lavoro e utile d'impresa".

Altresì, per gli elementi di valutazione dell'offerta aventi natura qualitativa è specificato esattamente il "**valore tecnico delle soluzioni migliorative ed integrative**" (punti 65/100), da valutarsi sulla base: A1) progetto esecutivo fedele della proposta di progetto definitivo posto a base di gara; A2) completezza degli allegati progettuali (punti 20/100); e, A3) semplicità e completezza della presentazione dell'offerta e documentazione (punti 10/100).

Nelle prescrizioni normative in merito, già si evince che il progetto esecutivo (che dovrà redigere l'aggiudicatario prima dell'esecuzione dei lavori) non può alterare i caratteri essenziali del prog. definitivo redatto dall'ente e rappresenta soltanto l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni con definizione di ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico. Invero, il campo di azione del prog. esecutivo è già puntualmente limitato dagli art. 169 e 33 DPR n. 207/'10, laddove si dispone che "il prog. esecutivo è redatto nel pieno rispetto del prog. definitivo nonché

delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi...". Quindi, alla luce di quanto sopra se, da un lato, l'ente appaltante valuterà qualitativamente le offerte in base al valore tecnico delle soluzioni migliorative ed integrative, e dall'altro assume come parametro la **"fedeltà" del futuro progetto esecutivo rispetto al prog. definitivo** dell'ente, appare che nel contesto di cui sopra si paventi una totale discrezionalità (*rectius* arbitrarietà) nella valutazione dello stesso. Sarebbe stato auspicabile, invece, che nel caso in specie l'ente avesse previsto anche i "criteri motivazionali" a cui si dovrà attenere per attribuire a ciascun elemento il punteggio, tra il minimo e il massimo stabiliti nel bando di gara. La giurisprudenza (TAR Lazio n. 987/2011) e la prassi (Determina AVCP n. 7/2011) è intervenuta sul punto, affermando la necessità di limitare il più possibile ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice e per far sì che gli operatori economici siano in grado, letti i documenti di gara, di calibrare le proprie offerte in funzione dell'ottenimento del massimo punteggio possibile.

Quanto sopra eccepito, deve intendersi esteso anche all'altro elemento di natura qualitativa fissato nel bando, ovverosia la **semplicità e completezza della presentazione dell'offerta e documentazione**. Anche per la valutazione di tale elemento essendo indicato in maniera imprecisata e approssimativa, sembrerebbe esulare dall'obiettivo del criterio dell'O.E.P.V: quello di valutare l'offerta tecnica in base a criteri che siano idonei a misurarne il valore e che, in sintesi, devono consentire alla stazione appaltante di identificare l'offerta che offra il miglior rapporto qualità/prezzo.

❖ **Clausola 8: valutazione offerte e commissione giudicatrice**

Si fa riferimento all'art. 84 D.lgs. n. 163/'06, non facendo alcun cenno all'obbligo prescritto nella L.R. Sicilia n. 12/'11 di scegliere i commissari diversi dal presidente della commissione, mediante sorteggio pubblico effettuato dalla sezione provinciale dell'U.R.E.G.A. territorialmente competente (art. 8).

❖ **Pag. 10 disciplinare cauzione ex art. 38 c. 2-bis d.lgs. n. 163/'06:**

è prevista la presentazione a corredo dell'offerta, oltre che la garanzia ex art. 75, anche di un'ulteriore cauzione pari alla somma di € 3.000, pena l'esclusione dalla gara.

A tal proposito, ai fini dell'applicazione della norma in epigrafe, l'Autorità Naz. Anticorruzione ha chiarito che la garanzia ex art. 75, ha anche lo scopo di garantire la stazione appaltante per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti (par. 2.2. bozza di determinazione A.N.A.C.). Pertanto, l'ente non dovrebbe richiedere ai concorrenti, oltre alla cauzione provvisoria ex art. 75, alcun'altra cauzione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In mancanza, valuteremo l'opportunità di rivolgerci all'Autorità nazionale Anticorruzione.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

f.to Il Direttore
Giovanni Fragola